

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

L'ASSESSORE

*“Approvazione protocollo d'intesa stipulato tra l'INAIL e la Regione Siciliana per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria “*

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
- VISTO** l' art. 68 della l.r. n. 21 del 12 agosto 2014;
- VISTO** l'art. 19 della Legge 10 maggio 1982 n. 251 “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e al D.P.R. n. 782 del 18 luglio 1984, che prevede l'erogazione di prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, attraverso apposite convenzioni stipulate con le Regioni;
- VISTO** l'art. 12 della legge 11 marzo 1988 n. 67, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)” ai sensi del quale l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e all'erogazione delle “prime cure ambulatoriali”, in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni;
- VISTO** l'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 2 comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri di riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- VISTO** l'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ai sensi del quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale definisce le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- VISTO** l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi del quale, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatiti a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- VISTA** la L.R. 14 aprile 2009, n. 5 “Norme di riordino del Servizio sanitario regionale”;
- VISTO** l'accordo quadro che definisce le modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, approvato in data 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- VISTO** l'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro che prevede “ l'INAIL d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo”;
- VISTO** il protocollo d'intesa stipulato il 17 settembre 2013 tra l'INAIL e la Regione siciliana in attuazione del predetto Accordo quadro e prorogato per ultimo con nota prot. n. 36269 del 26/07/2022;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 14/Area1/S.G. del 21.01.2025 con il quale è stata nominata la dott.ssa Daniela Faraoni Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della Salute;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione n. 1665 del 04.05.2023, n. 1829 del 06.05.2025 e n. 4549 del 07.10.2025 con i quali il Presidente della Regione ha rispettivamente conferito e prorogato al dott. Salvatore Iacolino l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica;
- VISTE** le note prott. n. U.INAIL.41000.16/05/2025.0026076 e n. 28860 del 16/06/2025 con le quali rispettivamente l'INAIL e la Regione Sicilia hanno manifestato la volontà di rinnovare il suddetto protocollo d'intesa;
- VISTO** il protocollo d'intesa del 05 febbraio 2025 stipulato tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l'Assessorato della Salute, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

**RITENUTO** che occorre procedere all'approvazione del suddetto protocollo d'intesa.

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il protocollo d'intesa del 05 febbraio 2025 stipulato tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l'Assessorato della Salute, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

### **ARTICOLO 2**

Il suddetto protocollo d'intesa avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle Parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

*Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.*

Palermo, 16 febbraio 2026

L'Assessore della Salute  
Dr.ssa Daniela Faraoni